

della legge n.413/1998 -che concerne interventi per l'industria cantieristica e amatoriale- il finanziamento di un limitato programma relativo a spese infrastrutturali di ampliamento e ammodernamento dei porti. A tal fine erano stati previsti limiti di impegno quindicennale a carico dello Stato per 100 miliardi di lire annue, a decorrere dall'anno 2000, da correlare all'autorizzazione alla stipula di mutui nel quadro di un programma di interventi adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Regioni e le competenti Commissioni parlamentari.

In applicazione di tale disciplina, nei confronti dell'Autorità portuale di Gioia Tauro sono stati assentiti finanziamenti per lire 57,8 miliardi, relativi agli interventi individuati nel contratto d'area di Gioia Tauro definito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e sottoscritto il 31 marzo 1999.

2.6 Con il D.l.vo n.65 del 2000 sono stati apportati adeguamenti alla disciplina attuativa della direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, posta con il precedente D.l.vo n.157/1995.

Va sottolineato che nel nuovo testo dell'allegato 7 le Autorità portuali sono state formalmente incluse tra gli organismi di diritto pubblico tenuti all'osservanza delle disposizioni dei due predetti decreti legislativi in sede di aggiudicazione degli appalti di servizi -previsti nell'allegato 1- il cui valore di stima -al netto dell'IVA- sia uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo.

2.7 Con la legge n. 485 del 31 dicembre 1998 è stata conferita al Governo delega legislativa nella materia della sicurezza del lavoro nel settore portuale e a tal fine sono stati emanati i decreti legislativi 29 luglio 1999, n. 271 e n. 272; quest'ultimo in particolare attinente all'ambito portuale; ne è derivata una abrogazione implicita delle disposizioni della legge n. 84 in materia e in particolare del comma 3 dell'art. 24 che prevedeva l'emanazione di apposito regolamento.

La nuova disciplina -finalizzata ad adeguare la vigente normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti- risponde

compiutamente alle specifiche peculiarità dei lavoratori portuali in tale materia, che erano solo parzialmente salvaguardabili in base alle disposizioni recate dal D.l.vo 19 settembre 1994, n. 626, di portata generale.

Le attribuzioni delle Autorità portuali concernono, in materia di sicurezza, la possibilità della istituzione di comitati di sicurezza e igiene del lavoro (art. 7), la determinazione dei tempi, dei limiti e delle modalità relative al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso (art. 22), l'individuazione di modalità inerenti al deposito di colli contenenti sostanze radioattive (art. 23), l'autorizzazione conferita al personale di appositi "servizi integrativi antincendio" (art. 48), l'autorizzazione ad effettuare operazioni di sabbiatura al fasciame esterno delle navi (art. 50), la determinazione di apposite prescrizioni inerenti alle condizioni meteorologiche nelle quali devono essere effettuate le operazioni di pitturazione a spruzzo (art. 51, c.2).

Il potere più rilevante attiene alla facoltà delle Autorità portuali di disporre sanzioni accessorie (a quelle penali o amministrative di competenza dell'autorità giudiziaria), consistenti nella sospensione non superiore a tre mesi dell'atto autorizzatorio o concessorio all'esercizio dell'attività da parte dell'impresa portuale e del comandante della nave — che sono i prevalenti destinatari del complesso delle disposizioni del D.l.vo n.272/1999 — in caso di reiterata violazione delle più rilevanti prescrizioni all'uopo indicate (art.60).

2.8 Con la citata legge n.186/2000 è stata ritoccata, come accennato, la disciplina dell'art.16 della legge di riordino, relativo alle operazioni portuali, in base all'analisi condotta dal Ministero vigilante sui modelli organizzativi adottati in materia nei principali porti europei, ed all'uopo è stata introdotta con l'art.2 della stessa legge la disciplina dei servizi portuali.

Il successivo decreto ministeriale 6 febbraio 2001, n.132 (G.U. n.91/01) ha poi determinato i criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità portuali e marittime di detti servizi portuali, la cui

individuazione concreta sulla base in particolare delle esigenze operative del porto è demandata alle singole Autorità portuali (art.2, c.5 Reg. n.132) che, al contempo, sono tenute a determinare i requisiti di carattere tecnico ed organizzativo necessari allo svolgimento di detti servizi portuali (art.4) e ad istituire apposito registro dei soggetti autorizzati allo svolgimento degli stessi (art.5).

Con l'art.1 della stessa legge n.186/2000, infine, sono stati inquadrati nei servizi d'interesse generale –di cui all'art.6, lett.c) della legge di riordino n.84/1994 – i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, venendosi in tal modo ad eliminare nei porti incertezza nell'applicazione della disciplina in materia.

3. - Funzioni delle Autorità portuali

3.1 Alle Autorità portuali sono stati affidati dalla legge i seguenti compiti:

1. di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali, con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche con riferimento alla sicurezza degli ambiti portuali;
2. manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici, ora dei trasporti e delle infrastrutture;
3. affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi con le operazioni portuali;
4. vigilanza e controllo, con i connessi poteri di polizia amministrativa, in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, ferme restando le attribuzioni delle Unità sanitarie locali e degli Uffici di sanità marittima;
5. amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo con i poteri previsti negli articoli da 36 a 55 e 68 del cod.nav. e nelle relative norme di attuazione.

Si tratta nel complesso di funzioni in parte eterogenee (poteri autoritativi diretti a disciplinare la utilizzazione del porto, attività di diritto privato, manutentorie dei beni e delle attrezzature, attività amministrative connesse all'esercizio delle attività commerciali dei privati, ecc.) poste tutte a garanzia di interessi generali o collettivi che sono alla base delle scelte della configurazione pubblica voluta dal legislatore.

3.2 Nella sfera dell'autonomia dell'Autorità è compresa la facoltà, riconosciuta dall'art.6, comma 6, della legge n.84/1994,⁸ di costituire o

⁸ Nel testo novellato dall'art.8 bis del D.L. 30 dicembre 1997, n.457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n.30. L'originario testo di detto comma contemplava solamente il divieto

partecipare a società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali ad essa affidati, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle Autorità portuali è stata disciplinata, sino all'emanazione del regolamento di contabilità previsto dal comma 3 del medesimo art.6, dalla normativa regolamentare di cui al D.P.R. 17 aprile 1972, n.989, nonché dalle istruzioni generali impartite dai Ministeri della Marina mercantile e del tesoro con il decreto 16 giugno 1980.

Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità portuale di Gioia Tauro è stato adottato con la deliberazione commissariale n.10/98 del 2 dicembre 1998 ed è stato approvato dal Ministero vigilante come risulta dalla nota del 17 maggio 1999, con la quale lo stesso Ministero raccomanda l'inserimento nel regolamento di una disposizione che renda obbligatoria l'istituzione del Servizio di controllo interno.

per l'Autorità portuale, mantenuto anche nella nuova formulazione, di esercitare la gestione delle operazioni portuali ed ogni altra attività strettamente connessa.

4. - Origine del Porto ed istituzione dell'Autorità portuale di Gioia Tauro

4.1 I lavori per la costruzione del porto di Gioia Tauro furono avviati all'inizio degli anni Settanta dalla Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del progetto per la realizzazione del quinto Centro Siderurgico.

L'abbandono di tale progetto deciso nel corso del successivo decennio comportò, tra l'altro, l'esigenza della conversione del porto: non più finalizzato al solo trasporto di materiali e prodotti dell'industria siderurgica, bensì al trasporto di merci e prodotti in genere, assumendo nel tempo l'attuale vocazione di porto polifunzionale, con prevalenza del trasporto di containers e smistamento degli stessi dalle grandi navi transoceaniche alle più piccole navi adibite alla distribuzione al dettaglio.

4.2 La gestione del porto di Gioia Tauro, sorto come porto di interesse regionale, fu originariamente affidata alla Regione Calabria, che la svolse attraverso il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) avente sede a Reggio Calabria.

Il Consorzio A.S.I., in qualità di concessionario della Cassa per il Mezzogiorno, aveva curato la realizzazione delle infrastrutture portuali. Dei rapporti ancora pendenti tra il Consorzio e l'Autorità portuale sarà trattato in altra parte del presente referto.

4.3 Lo sviluppo del Porto di Gioia Tauro ebbe inizio nel corso dei primi anni Novanta, come emerge dalla relazione al bilancio dell'esercizio 1999, in seguito al conferimento alla "Società Contship Italia" dell'incarico di realizzare, attraverso un accordo di programma, il grande "Technical Container", finanziato in parte dallo Stato, in parte dalla CEE ed in parte dalla stessa Società.

Fu a tal fine istituito nel 1997, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Comitato per lo sviluppo ed il coordinamento dell'Area di Gioia Tauro.

4.4 Ai sensi dell'art.8, comma 11 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n.30, così come modificato dall'art.10 della legge 30 novembre 1998, n.413, il porto di Gioia Tauro, in considerazione del rilevante sviluppo conseguito, è stato classificato, "ai fini dell'art.4 della legge 28 gennaio 1994, n.84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto".

4.5 In seguito alla rilevanza internazionale assunta dal porto di Gioia Tauro ed avendo riguardo al volume di traffico di merci registrato nel triennio precedente il 1998, con il D.P.R. 16 luglio 1998, è stata istituita, ai sensi dell'art.6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n.84, l'Autorità portuale di Gioia Tauro, per lo svolgimento dei compiti previsti dalla stessa legge, subentrando, per quanto attiene alla gestione del porto, al Consorzio A.S.I.

Nella successione di funzioni non hanno trovato applicazione le disposizioni contenute nell'art.23 della legge n.84/1994 in materia di personale, non avendo precedentemente operato nel porto di Gioia Tauro gli organismi previsti dallo stesso articolo.

5. - Organi di amministrazione

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art.7 della legge 84, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretario generale ed il Collegio dei revisori.

5.1 Il Presidente

In forza della vigente disciplina⁹ il Presidente dell'Autorità è titolare di un ampio complesso di attribuzioni di notevole incisività, seppur caratterizzate da una certa disomogeneità; ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, presiede il Comitato portuale e provvede al coordinamento delle varie attività che si svolgono nel porto; è titolare di poteri autoritativi ed autorizzativi in materia di operazioni portuali, nonché di concessioni di aree e banchine (di durata inferiore a 4 anni); si atteggia quale organo propositivo per una serie di funzioni (piano operativo triennale, piano regolatore portuale, schema di bilancio preventivo e consuntivo, trattamento economico del segretario generale e recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa, etc.); è organo autonomamente deliberante per numerose altre materie concernenti l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo, la sicurezza della navigabilità, la promozione dell'istituzione del lavoro portuale etc.; esercita ogni altra competenza che non sia normativamente attribuita ad altri organi dell'Autorità portuale.¹⁰

Il Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro è stato nominato con decreto ministeriale in data 4 dicembre 2001, per la durata di quattro anni.

5.2 Il Comitato portuale

Il Comitato portuale è l'organo deliberativo dell'Ente cui è normativamente ¹¹ demandato, tra l'altro, di approvare il piano operativo

⁹ c.f.r. art.8 della legge di riordino n.84/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹⁰ Così dispone l'art.8 bis del decreto-legge n.457/97, convertito nella legge n.30/1998.

¹¹ C.f.r. art.9 L.n.84/94.

triennale (POT), di adottare il piano regolatore portuale, di approvare la relazione annuale sulle attività (da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero vigilante), il bilancio preventivo, le note di variazione, il conto consuntivo ed il regolamento di contabilità da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione ¹²; gli spetta altresì di deliberare sugli atti propositivi del Presidente in materia di autorizzazioni e concessioni di cui agli artt. 16 e 18 della legge n. 84/94 di durata superiore a 4 anni, sulla nomina e sull'eventuale revoca del Segretario generale, sull'organico della Segreteria tecnico-operativa e sul recepimento dei relativi accordi contrattuali etc.; esprime al Presidente i pareri previsti dall'art. 8, comma 3, lettere h) ed i) della citata legge n. 84/1994, allorché lo stesso esercita i poteri di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ed adotta gli atti autorizzativi di cui agli articoli 16 e 17 della medesima legge.

Il Comitato dell'Autorità portuale di Gioia Tauro ha iniziato a funzionare, con i componenti di diritto, dopo la nomina del presidente, avvenuta, come accennato, alla fine dell'anno 2001.

Nel corso dell'anno 2002, con decreti presidenziali, sono stati nominati i rappresentanti in seno al Comitato delle categorie di operatori portuali previste dall'articolo 9, comma 1, lettere i), l) e l-bis) della legge n.84/1994, compreso il rappresentante dei dipendenti della stessa Autorità.

Tali componenti durano in carica quattro anni.

5.3 Il Collegio dei revisori dei conti

Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 84/1994 il collegio dei revisori, che dura in carica quattro anni, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti; nominati con decreto del Ministero vigilante nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente ed un supplente sono nominati su designazione del Ministero del Tesoro, ora dell'economia e delle finanze.

¹² Tale competenza, stabilita dal D.L. n.457 del 1997, che ha integrato con la lettera n-bis) il comma 3 dell'art.9 della legge n.84, è previsto che si eserciti su proposta del Presidente.

Il Collegio dei revisori dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro è stato nominato per la prima volta con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 22 gennaio 1999 e successivamente con il decreto ministeriale in data 20 febbraio 2003.

5.4 Il Segretario Generale

In base alla vigente normativa (art. 10, c.2, L. n.84/94), il Segretario generale è nominato dal Comitato portuale, su proposta del Presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore portuale, con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta, e può essere rimosso in qualsiasi momento, su proposta del presidente, con delibera del Comitato stesso.

Il Segretario generale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro è stato nominato con la deliberazione n.12/02 in data 9 dicembre 2002 dal Comitato portuale della stessa Autorità.

5.5 Commissario

Con il decreto ministeriale 4 agosto 1998, sono stati nominati, ai sensi dell'art.20 della legge n.84/1994, il Commissario ed il Commissario aggiunto dell'Autorità portuale di Gioia Tauro.

Con successivi decreti ministeriali la gestione commissariale è stata mantenuta fino alla nomina del Presidente di detta Autorità, disposta con il decreto ministeriale 4 dicembre 2001.

Di conseguenza, la gestione commissariale si è protratta per un periodo notevolmente superiore a quello di sei mesi previsto dall'art. 20, comma 6, della citata legge n.84/1994.

Il Collegio dei revisori dei conti ha ripetutamente segnalato alle Autorità di vigilanza l'esigenza di interrompere tale anomala situazione, mediante la nomina degli organi ordinari di governo dell'Ente.

Questa Corte, pure in considerazione delle difficoltà ambientali, rappresentate dalla presenza nel territorio di potenti gruppi mafiosi,¹³ non può non condividere le osservazioni formulate in merito dall'organo di controllo.

La lunga assenza degli organi ordinari di governo ha ritardato l'adozione del Piano Operativo Triennale e del Piano Regolatore del porto, così come l'attuazione del programma di realizzazione delle infrastrutture portuali, il cui finanziamento, come sarà precisato più avanti, è stato concesso nel corso dell'anno 2000 ed è stato reso disponibile, come emerge dal relativo bilancio, alla fine del 2001.

Per tale finanziamento, non ancora utilizzato, gli istituti di credito percepiscono dallo Stato gli interessi nella misura prevista dalla specifica disciplina, fin dalla data in cui il relativo fondo (lire 55 miliardi) è stato posto a disposizione dell'Autorità portuale di Gioia Tauro.

5.6 Compensi spettanti e corrisposti agli organi istituzionali

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n.84/1994, gli emolumenti del Presidente dell'Autorità e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nonché i gettoni di presenza dei componenti del Comitato portuale sono posti a carico del bilancio dell'Autorità e vengono determinati dal Comitato stesso entro i limiti massimi stabiliti, per ciascuna categoria in cui sono classificati i porti nazionali dall'art. 4 della stessa legge, con decreto del Ministero vigilante.

Con il decreto Ministeriale 10 luglio 1997, adottato in applicazione dell'art. 7, comma 2, della citata legge, è stato stabilito che, a decorrere dalla stessa data, la misura dell'indennità spettante al Presidente dell'Autorità è pari al trattamento economico del rispettivo Segretario generale maggiorato del 30%.

Con l'art. 2 dello stesso decreto è stato disposto che la misura dell'indennità del Commissario dell'Autorità portuale è pari al trattamento

¹³ Atti parlamentari - Camera dei deputati - XIII legislatura - Allegato B ai resoconti delle sedute del 26 marzo 1999, del 7 aprile 1999, del 21 gennaio 2000 e del 22 febbraio 2001.

economico del Segretario generale dell'Autorità portuale di "Marina di Carrara", maggiorato del 30%.

Per quanto attiene all'indennità dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, si fa presente che, con il D.M. 31 dicembre 1997, è stato stabilito che ai componenti effettivi spetta un'indennità annua corrispondente a quella fissata con il precedente decreto ministeriale del 6 febbraio 1996, pari a lire 7.800.000, maggiorata del 44%, ossia un'indennità di lire 11.232.000.

Con lo stesso provvedimento è stato altresì disposto che al Presidente del collegio spetta un'indennità pari a quella del componente effettivo maggiorata del 20%, mentre ai componenti supplenti spetta un'indennità pari a quella del componente effettivo ridotta della stessa percentuale.

Con il D.M. 4 agosto 1998 furono nominati, per la prima volta, il Commissario ed il Commissario aggiunto dell'Autorità portuale di Gioia Tauro.

Con lo stesso provvedimento venne altresì stabilito che al Commissario spettava un'indennità mensile lorda pari a quella prevista, in via generale, dall'art.2 del citato decreto 10 luglio 1997, mentre al Commissario aggiunto spettava un'indennità mensile lorda pari al 50% dell'indennità spettante al Commissario. Analoga disposizione è stata inserita in tutti i decreti di proroga e di rinnovo del Commissario e del Commissario aggiunto che hanno svolto le loro funzioni fino all'insediamento del Presidente, nominato con il D.M. 4 dicembre 2001.

Nelle premesse della deliberazione commissariale n.1/98 del 15 settembre 1998 risulta che la misura mensile lorda spettante al Commissario ed al Commissario aggiunto è pari, rispettivamente, a lire 12.721.800 ed a lire 6.360.900.

Con la delibera commissariale n.75/2000 del 10 ottobre 2000, la misura mensile lorda dell'indennità del commissario dell'Autorità portuale di Gioia Tauro è stata aumentata a lire 14.901.250 a decorrere dal 20 dicembre 1999 e quella del Commissario aggiunto a lire 7.450.625 a decorrere dalla stessa data.

L'aumento del compenso, come emerge dalle premesse della delibera, è motivato dalla circostanza che il Comitato portuale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara –cui fa riferimento il citato decreto del 10 luglio 1997- con deliberazione n.68/99 del 16 dicembre 1999, ha rideterminato il trattamento economico annuo lordo del Segretario generale della stessa Autorità, portandolo da lire 117.432.000 annue lorde a lire 137.550.000 annue lorde.

Con la delibera presidenziale n. 13/02 del 18 febbraio 2002, è stato determinato l'importo annuo lordo e quello mensile lordo del Presidente, fissandolo, rispettivamente, a lire 294.321.556 (euro 152.004,40) ed a lire 24.526.796 (euro 12.667,03), pari al trattamento economico lordo del segretario generale, ove nominato, calcolato secondo il vigente accordo di comparto, aumentato del 30%. Tale importo corrisponde in linea di massima a quello previsto per il Presidente di altre Autorità portuali.

Nel prospetto che segue sono indicati gli importi corrisposti al Commissario ed al Commissario aggiunto a titolo di indennità di carica e di indennità di missione, nonché i compensi corrisposti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti.

(in milioni di lire)

Cariche	ANNO 1998	ANNO 1999	ANNO 2000	ANNO 2001
Commissario	50,8	152,6	179,6	169,0
Commissario aggiunto	25,4	71,4	78,2	84,5
Collegio revisori dei conti	---	40,8	33,2	33,2
TOTALI	76,2	264,8	291,0	286,7

I dati contenuti nel prospetto non coincidono con quelli indicati nel rendiconto finanziario sotto la voce "spese per gli organi dell'Ente", in quanto nella spesa complessiva sono stati compresi gli oneri posti a carico dell'Ente ed altre spese attinenti strettamente al funzionamento degli organi stessi.

6. Personale

6.1 In mancanza di precedenti organizzazioni portuali, l'Autorità portuale di Gioia Tauro, istituita con il D.P.R. 16 luglio 1998, non ha ereditato personale proveniente da altri enti e non hanno pertanto trovato applicazione le norme contenute nell'art.10, comma 5, e 23, comma 2, della legge n.84/1994, concernenti, rispettivamente, l'utilizzazione di tale personale per la composizione della segreteria tecnico-operativa e le modalità di assorbimento o di impiego di quello in esubero.

L'Autorità portuale di Gioia Tauro, in attesa di acquisire propri locali e di reclutare proprio personale, si è avvalsa, fin dall'inizio della sua costituzione, dei locali e delle strutture poste a sua disposizione dall'Autorità marittima (Compartimento marittimo) nonché di personale dell'ufficio per le Opere marittime dell'ex Ministero dei Lavori pubblici.

6.2 In considerazione del notevole movimento di merci e di persone nell'ambito portuale, erano stati già installati in tale ambito, prima della istituzione dell'Autorità portuale, la Capitaneria di porto, il posto di polizia ed il posto della Guardia di Finanza, l'ufficio della Dogana ed un distaccamento dei Vigili del Fuoco. Successivamente è stato istituito un presidio sanitario.

Con la deliberazione commissariale n. 11/98 del 2 dicembre 1998 fu stabilita la prima pianta organica della segreteria tecnico-operativa regolarmente approvata dal Ministero vigilante.

Nel prospetto che segue sono indicati i contingenti per ogni qualifica e livello previsti dalla pianta organica. Nessuna unità di personale era in servizio al 31 dicembre 1998.

Qualifica o livello	Dotazione organica	Personale in servizio al 31.12.1998
Quadro = livello 8°	1	--
Livello 7°	3	--
Livello 6°	1	--
Livello 5°	1	--
Livello 4°	5	--
Livello 3°	1	--
Livello 2°	1	--
Totali	13	--

Con la deliberazione commissariale n.49/99 del 7 ottobre 1999, approvata dall'Autorità di vigilanza, è stata modificata l'articolazione della precedente pianta organica, riducendo a dodici unità il contingente complessivo.

Nel prospetto che segue è riportata la composizione della nuova pianta organica ed il personale in servizio al 31 dicembre 1999 ed al 31 dicembre 2000. A seguito della riduzione della pianta organica, al 31 dicembre 2000 risultava una unità in soprannumero riassorbita negli anni successivi.

Qualifica e livello	Dotazione organica	Personale in servizio al 31.12.1999	Personale in servizio al 31.12.2000
Quadro 8° funzionario	2	1	3
Quadro 7 funzionario	1	3	2
Livello 6 impiegato	2	--	1
Livello 4	5	3	5
Livello 3	2	2	2
Totali	12	9	13

Con la deliberazione commissariale n. 17/2001 del 22 febbraio 2001, approvata dall'Autorità di vigilanza, è stata nuovamente modificata l'articolazione della pianta organica per adeguarla alle qualifiche previste dal nuovo contratto collettivo di comparto, riportando a tredici unità il contingente complessivo.

6.3 - Con la successiva delibera commissariale n. 76/2001, del 17 agosto 2001, è stata modificata l'articolazione delle qualifiche dei livelli ed è stato portato a quattordici unità il contingente della pianta organica.

Nel prospetto che segue è riportata la nuova pianta organica in vigore dal 2001, le unità di personale in servizio al 31 dicembre dello stesso anno, nonché la spesa per il trattamento stipendiale ed oneri accessori riferita allo stesso anno distinta per quadri e livelli retributivi.

Qualifica o livello	Dotazione organica	Personale in servizio al 31.12.2001	Spesa (in lire) per trattamento economico ed oneri accessori per ogni unità	Spesa riferita al contingente di ciascuna qualifica e livello
QA	5	5	77.896.284	389.481.420
QB	0	0	0	0
Livello III	5	5	51.734.938	258.674.690
Livello IV	2	2	48.642.943	97.285.886
Livello V	2	2	46.355.173	92.710.346
Totali	14	14	--	838.152.342

Nel prospetto che segue è indicato il costo annuo complessivo per retribuzioni e per oneri posti a carico dell'Ente sostenuto nel quadriennio 1998/2001.

(in milioni di lire) (a)

Anni	1998	1999	2000	2001
Spesa	4,7	219,3	685,3	858,8

(a) dati desunti dalla categoria 2 del rendiconto finanziario.